



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2021, proposto da

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv. ti Domenico Tomassetti e Michele Guzzo che li rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

p.t. – non costituito in giudizio;

- AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – AGCM, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

nei confronti

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA – GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. Mario Sanino che, unitamente all'avv. Carlo Celani, la rappresenta e difende nel presente giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv. ti Giuseppe Colavitti e Francesco Saverio Bertolini che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti:

- delibera del Direttore dell'AGEA n. 25 del 06/11/2020, avente ad oggetto l'“Approvazione della “Convenzione per gli anni 2020- 2021 tra l'Organismo pagatore Agea e i Centri di Assistenza Agricola”, nella parte in cui (art. 4 comma 3) ha stabilito che “tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate”;

- atti connessi tra cui la convenzione allegata alla delibera n. 25/2020 e il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 32038 del 10/04/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Considerato che all'odierna camera di consiglio parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare;

Ritenuto, pertanto, di dovere prendere atto della rinuncia alla domanda cautelare;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;

Ritenuto, infine, di fissare, per la definizione del presente giudizio, la pubblica udienza indicata nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):

- 1) dà atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda cautelare;
- 2) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare;
- 3) fissa, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del 27/04/2021, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario

L'ESTENSORE

Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE

Pietro Morabito

IL SEGRETARIO